

DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2020
496/2020/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA HELIOS S.R.L.S. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 231928202

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1135^a riunione del 24 novembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la "Guida per le connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione", Ed. 7.0 di agosto 2019 (di seguito: Guida per le connessioni);
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile

dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controverse allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 10 febbraio 2020 (prot. Autorità 4612 in pari data), Helios S.r.l.s. (di seguito anche: reclamante o Helios) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) la richiesta di integrazione documentale e la relativa tempistica utilizzata dal gestore in relazione alla domanda di connessione per l'impianto fotovoltaico, di potenza pari a 4.550 kW, da realizzare nel Comune di Santa Croce Camerina (RG), di cui alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 231928202;
2. con nota del 24 febbraio 2020 (prot. Autorità 6547), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo ed ha contestualmente chiesto al gestore *“di fornire...dettagliati motivi riguardo la necessità della richiesta di integrazione documentale e le ragioni in virtù delle quali, risulta, allo stato, il mancato invio del relativo preventivo”*;
3. in data 4 marzo 2020 (prot. Autorità 7867 del 4 marzo 2020), il gestore ha trasmesso una comunicazione all'Autorità;
4. con nota del 6 marzo 2020 (prot. Autorità 8383) l'Autorità ha riscontrato la comunicazione del gestore;
5. con nota del 12 marzo 2020 (prot. Autorità 9352 del 13 marzo 2020), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva e ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
6. in data 28 ottobre 2020, la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a. l'articolo 1, comma 1, lettera ll), secondo cui il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel medesimo TICA, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;
 - b. l'articolo 6, comma 3, ed in particolare:
 - lettera c), secondo cui la richiesta di connessione deve recare la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la medesima richiesta

- di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza nominale dell'impianto di produzione installato;
- lettera h), secondo cui la richiesta di connessione deve recare un piano particellare dell'opera che evidenzia le proprietà dei terreni in cui l'impianto di produzione è destinato a insistere;
 - lettera i), secondo cui la richiesta di connessione deve recare un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l'esistenza di un preventivo per la connessione già accettato;
 - lettera o), secondo cui la richiesta di connessione deve recare lo schema elettrico unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di generatore), i punti di misura di produzione e di scambio e, qualora presenti, i punti di misura dell'energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono. Lo schema unifilare, redatto ai sensi delle Norme CEI deve evidenziare, se presenti, i sistemi di accumulo specificando il tipo di alimentazione (monodirezionali o bidirezionali) e il tipo di installazione (lato produzione o post produzione), gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo livello di tensione e codice POD, nonché l'eventuale presenza di dispositivi che impediscono di mettere in parallelo, anche transitoriamente, le reti su cui insistono i predetti punti, nonché il punto di connessione oggetto di adeguamento;
 - lettera q), secondo cui la richiesta di connessione deve recare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 159/11, nel caso di potenze in immissione richieste superiori a 1 MW (c.d. dichiarazione antimafia);
- c. l'articolo 7, comma 1, in virtù del quale, tra l'altro:
- il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a 60 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW;
 - qualora le richieste di cui ai commi 6.1 o 6.2 non siano corredate da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, il gestore di rete ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente.

QUADRO FATTUALE:

8. In data 15 ottobre 2019, il reclamante presentava al gestore domanda di connessione per l'impianto di produzione da fonte Solare, avente potenza nominale pari a 4550 kW, da realizzare sulle particelle 62 e 64 del foglio 2 e sulle particelle 21 e 18 del foglio 11 in "Contrada Spinazza" SN, nel Comune di Santa Croce Camerina (RG);
9. in data 14 dicembre 2019, il gestore, assegnando alla pratica di connessione il codice di rintracciabilità 231928202, comunicava al reclamante che la documentazione trasmessa era incompleta e richiedeva a Helios di *"Verificare il valore della potenza nominale del generatore indicato nella domanda di connessione ($P = 4550 \text{ kW}$) e sullo schema elettrico unifilare ($P = 5074.16 \text{ kW}$) in quanto differenti"*; *"Indicare sullo schema elettrico unifilare l'ubicazione dell'impianto di produzione e i dati del committente."*; trasmettere *"La dichiarazione sostitutiva antimafia"*, precisando che la medesima dichiarazione *"per le società, deve essere resa da tutti/per tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs n. 159/2011."*;
10. in data 20 dicembre 2019, il reclamante integrava la richiesta di connessione. Con la medesima integrazione, Helios, tra l'altro, evidenziava al gestore che:
 - a. *"la verifica del valore della potenza nominale risulta ridondante in quanto il valore minimo è desumibile da quanto riportato in schema"*;
 - b. *"l'indicazione della ubicazione e titolarità sullo schema, di norma, è soggettiva e rientra nella discrezionalità del tecnico, comunque non previsto in maniera specifica sulle linee guida"* del medesimo gestore (Modalità e Condizioni Contrattuali predisposte ai sensi del TICA, denominate "Guida per le connessioni" nel caso di e-distribuzione n.d.r.);
 - c. *"riguardo la certificazione antimafia si fa notare come l'art. 85 del DLGs 159/2011 comma 2 (lettera c) non preveda, per il caso delle Società a responsabilità limitata, la produzione di certificato antimafia per i soci se non di maggioranza, come invece necessario per i consorziati ed affini (lettera b)"*;
 - d. *"...la vostra richiesta di integrazioni, tutt'altro che tempestiva in quanto inoltrata praticamente in scadenza dei termini, comporta una dilatazione dei tempi di istruttoria che per la nostra società, che di questo vive, risulta gravemente penalizzante e pernicioso."*;
 - e. *"contiamo sulla vostra comprensione e auspichiamo la vostra collaborazione, che porti ad una positiva soluzione quanto più celermente possibile e non nei tempi previsti dalle succitate linee guida di ulteriori 60 giorni lavorativi."*

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

11. Il reclamante contesta che la richiesta di integrazione documentale del gestore *"veniva trasmessa intempestivamente ed a pochi giorni dalla scadenza dei tempi assegnati"* per la messa a disposizione del preventivo per la connessione;

12. ad avviso di Helios inoltre, la condotta del gestore “*sembra essere elusiva, artatamente dilatoria e volta all’allungamento dei tempi di evasione della pratica*”;
13. infine, il reclamante lamenta “*l’impossibilità di avere rapporti trasparenti e diretti con referenti accreditati e tempi certi o almeno ragionevoli sull’esito della pratica.*”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

14. Il gestore ritiene di avere agito correttamente in quanto “*Con riferimento alla potenza nominale, nella compilazione della richiesta di connessione, nei casi in cui nell’impianto di produzione sia presente l’inverter, deve essere espressamente distinta la potenza nominale di generazione da quella nominale in uscita dall’inverter, come riportato nel portale produttori di e-distribuzione [...]. Tali dati, inseriti dal richiedente nella richiesta di connessione, sono riportati nella sezione SZ_01_01 della richiesta e devono essere oggetto di specifica sottoscrizione. Nel caso in questione, da tale sezione si evince per tabulas che le due potenze – quella di generazione e quella nominale in uscita degli inverter – inserite dalla reclamante sono le stesse, mentre sullo schema elettrico unifilare originariamente inviato il 15.10.2019 risultavano essere diverse. Alla luce di quanto detto, risulta evidente che le integrazioni richieste sono necessarie per la corretta registrazione sul sistema GAUDI dell’impianto di produzione, al fine di consentire il corretto prosieguo della pratica fino all’entrata in esercizio dello stesso.*”;
15. in merito alla certificazione antimafia, il gestore fa notare “*come l’art. 85 del DLgs 159/2011 comma 2 (lettera c) preveda, per il caso di società di capitali, come nel caso di specie, la produzione della documentazione antimafia anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico. Sotto tale profilo, non avendo contezza della composizione della compagine sociale della reclamante, si è ritenuto opportuno acquisire la suddetta documentazione unitamente a copia della visura camerale, al fine di valutare se rientrasse in tale tipologia di società e se fosse richiesto, da parte del gestore di rete, tale adempimento previsto ex lege.*”;
16. inoltre, e- distribuzione, con riferimento alla sua richiesta di indicare sullo schema elettrico unifilare l’ubicazione dell’impianto di produzione e i dati del committente, chiarisce che “*tale richiesta è stata effettuata in quanto sullo schema era riportato che tale progetto era di proprietà della società Re.Gr.An. srl, soggetto giuridico diverso dalla reclamante.*” e che “*inoltre, è emerso che le particelle indicate nella richiesta di connessione non risultano essere coincidenti con quelle riportate nella planimetria catastale. Le particelle evidenziate nella planimetria risultano infatti essere la 62, 24; 21 e 18, mentre nella domanda di connessione sono riportate le seguenti: 62, 64; 21,18.*”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

17. Ai fini della decisione dell'odierno reclamo, è opportuno, in via preliminare, richiamare le seguenti disposizioni regolatorie:
- a. l'articolo 6, comma 3 del TICA, il quale prevede che, nella richiesta di connessione, il richiedente debba comunicare al gestore diverse informazioni e debba fornire a quest'ultimo diversi documenti utili alla predisposizione del preventivo per la connessione, come indicati al precedente punto 7, lettera b);
 - b. l'articolo 1 comma 1, lettera ll), del TICA, il quale prevede, tra l'altro, che il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel medesimo TICA (in particolare, dal predetto articolo 6, comma 3 del TICA), e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione;
18. ciò premesso, in merito ai fatti oggetto di trattazione, è emerso dagli elementi acquisiti che, con riferimento alla richiesta di connessione presentata dal reclamante in data 15 ottobre 2019:
- a. il valore della potenza nominale dell'impianto di produzione indicato nella domanda di connessione (pari a 4550 kW) era differente da quello indicato nello schema elettrico unifilare (pari a 5074,16 kW);
 - b. nello schema elettrico unifilare non erano indicati l'ubicazione dell'impianto di produzione e i dati del committente;
 - c. la documentazione antimafia allegata non era completa;
19. ne consegue che il gestore, stante la mancanza e/o la incompletezza di alcune informazioni necessarie - alla luce delle citate disposizioni regolatorie previste dall'articolo 6, comma 3 del TICA - alla corretta predisposizione del preventivo di connessione, con la sua nota del 14 dicembre 2019, ha legittimamente richiesto al reclamante, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera ll) e 7, comma 1 del TICA, alcune integrazioni alla domanda di connessione;
20. inoltre, con riferimento alla doglianza del reclamante, secondo cui la condotta del gestore sembrava avere una finalità *“elusiva, artatamente dilatoria e volta all'allungamento dei tempi di evasione della pratica”*, appare ragionevole ritenere che - pur non essendo emersi nel corso dell'istruttoria procedimentale elementi suffraganti tale contestazione - il gestore avrebbe ben potuto, diligentemente, richiedere al reclamante le integrazioni necessarie senza attendere il decorso di 42 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di connessione (e quindi a 18 giorni lavorativi dalla potenziale data di scadenza per la messa a disposizione del preventivo) al fine di consentire al reclamante di riscontrare il prima possibile tale richiesta e, conseguentemente, ricevere il prima possibile il preventivo per la connessione;
21. a tal proposito, peraltro, lo stesso articolo 7, comma 1 del TICA dispone che *“Qualora le richieste di cui ai commi 6.1 o 6.2 non siano corredate da tutte le*

informazioni come definite nel presente provvedimento, il gestore di rete ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente”;

22. tuttavia tale circostanza, seppur valutabile certamente sotto il profilo dell’efficienza aziendale, non configura, di per sé, una violazione della regolazione censurabile in questa sede, atteso che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7, comma 1 e dell’articolo 1, comma 1, lettera ll), del TICA, per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW il gestore dispone di 60 giorni lavorativi per mettere a disposizione del richiedente il preventivo di connessione e tale termine decorre da quando il gestore riceve tutta la documentazione completa relativa alla richiesta di connessione (come previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera ll), del TICA e dal paragrafo B.5 della Guida per le connessioni);
23. nondimeno si rileva l’opportunità che il gestore provveda ad una soluzione generale ed organica della problematica oggetto della presente decisione ed al riguardo si ritiene opportuno raccomandare ad e-distribuzione, qualora le richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica - sia di nuove connessioni che di adeguamento di connessioni esistenti - non siano corredate da tutte le informazioni e documenti previsti dal TICA, di richiedere le necessarie integrazioni, ai soggetti richiedenti le connessioni, nel più breve tempo possibile, anche al fine di evitare il reiterato e non risolutivo ricorso alla procedura contenziosa gestita dall’Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com;
24. ciò posto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, non si ravvisano violazioni del vigente quadro regolatorio, da parte di e-distribuzione, con riferimento alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 231928202;
25. ogni altro argomento di doglianza, non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e comunque inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.
26. Pertanto, il reclamo presentato da Helios S.r.l.s. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. non può essere accolto

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Helios S.r.l.s. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 231928202;
2. di raccomandare ad e-distribuzione S.p.A. di analizzare la completezza delle domande di connessione - sia relative a nuove connessioni sia di adeguamento di connessioni esistenti - nel più breve tempo possibile, così da poter tempestivamente comunicare al richiedente le eventuali integrazioni necessarie, come previsto dall’articolo 7, comma 1 del TICA;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini